

**COMUNE DI BORGO VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
(CONSIGLIO COMUNALE)**

Numero 55 Del 16-05-2014

**Oggetto: DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI), INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI
E DEI RELATIVI COSTI E QUADRO DI COPERTURA CON LE
ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI.**

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di maggio
alle ore 10:30,
presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Generale

IL COMMISSARIO

In virtù dei poteri conferiti dal Prefetto di Mantova con decreto n. 14/751 del 03/02/2014

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Angelo Araldi

In virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Mantova con decreto n. 14/751 del 03.02.2014
con l'assistenza del Segretario comunale

Assume i poteri del Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone di una componente riferita ai servizi indivisibili offerti dal Comune alla collettività, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali;
- i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI siano il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI sia pari all'1 per mille;
- ai sensi del comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Considerato che ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Rilevato che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 09/05/2014 che così recita: *Richiamato il comma 10 articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, si stabilisce che:*

a) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Rilevato che il comma 683 della predetta legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica e di anagrafe e servizi demografici per un importo stimato in circa € 1.721.178, definire per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

❖ aliquota TASI nella misura di 0.24 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ❖ aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ❖ aliquota TASI nella misura di 0,05 punti percentuali per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- ❖ aliquota TASI nella misura di 0,19 punti percentuali per tutte le altre fattispecie imponibili;

Ritenuto opportuno determinare la percentuale dell'importo complessivo della TASI calcolata per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale a carico degli occupanti nella misura del 25%;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore n. 2 Servizi Economico Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
 - ❖ aliquota TASI nella misura di 0,24 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale così come stabilito dall'art. 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ❖ aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - ❖ aliquota TASI nella misura di 0,05 punti percentuali per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
 - ❖ aliquota TASI nella misura di 0,19 punti percentuali per tutte le altre fattispecie imponibili;
2. di determinare la percentuale dell'importo complessivo della TASI calcolata per le unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale a carico degli occupanti nella misura del 25%;
 3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 1.340.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili indicati nella tabella allegata.

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE	650.000,00
GIARDINI E PARCHI	182.843,00
POLIZIA LOCALE (COSTI NON FINANZIATI CON I PROVENTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA) E SICUREZZA	535.900,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI (COSTI NON FINANZIATI CON I PROVENTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA O ENTRATE UNA TANTUM)	60.500,00
SERVIZIO DI ANAGRAFE E SERVIZI DEMOGRAFICI	291.935,00

TOTALE DEI COSTI INDIVISIBILI	1.721.178,00
ENTRATE PREVISTE DA TASI	1.340.000,00
DIFFERENZA	- 381.178,00
GRADO DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI	77,85%

COMUNE DI BORGIO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.56 DEL 13-05-2014 ATTO
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO (CONSIGLIO)

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI), INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI
RELATIVI COSTI E QUADRO DI COPERTURA CON LE ENTRATE
DERIVANTI DALLA TASI.

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Riflessi diretti sulla situazione economica

Favorevole
13-05-2014

Riflessi diretti sulla situazione finanziaria

Favorevole
13-05-2014

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE



Simone Cavazzoni

COMUNE DI BORGIO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI PROPOSTA N.56 DEL 13-05-2014 ATTO
DELIBERATIVO DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO (CONSIGLIO)

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI), INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI
RELATIVI COSTI E QUADRO DI COPERTURA CON LE ENTRATE
DERIVANTI DALLA TASI.

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
18/08/2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

REGOLARITA' TECNICA: SETTORE 2 Favorevole
13-05-2014

Il Responsabile del servizio interessato
CAVAZZONI SIMONE



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO
F.to ARALDI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAVUTTI CLAUDIO

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Borgo Virgilio, 28 MAG. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Sabrina Braghini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

R.P. N. 334

Scansione di copia della presente deliberazione viene pubblicata previa scansione all'albo on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni successivi.

Li, 28 MAG. 2014

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE
F.to DANIELI ELENA

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

(X) è stata pubblicata,, previa scansione di copia all'albo on line per quindici giorni successivi dal 28 MAG. 2014 senza reclami (art. 124 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267);

(X) è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267/2000);

Li, 13 GIU. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAVUTTI CLAUDIO
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Sabrina Braghini

